

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **93/1980** (ECLI:IT:COST:1980:93)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **07/05/1980**; Decisione del **05/06/1980**

Deposito del **11/06/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16287**

Atti decisi:

N. 93

ORDINANZA 5 GIUGNO 1980

Deposito in cancelleria: 11 giugno 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 166 del 18 giugno 1980.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di 1 grado di: Pisa il 25 gennaio 1979, Palermo il 9 aprile 1979, Chiavari il 22 marzo 1979, Livorno il 27 novembre 1978 (numero due ordinanze), Lanciano l'8 maggio 1979, Biella il 15 novembre 1978, Lodi il 9 maggio 1979 (numero due ordinanze), Brescia il 17 marzo 1979, Trieste il 7 novembre 1977, Bolzano il 23 maggio 1979; dalla Commissione tributaria di 2 grado di Torino il 21 giugno 1979; dalle Commissioni tributarie di 1 grado di: Firenze il 1 giugno 1979, Larino il 9 maggio 1979, Modena il 22 febbraio 1978; rispettivamente iscritte ai nn. 537, 579, 597, 724, 725, 733, 765, 806, 807, 816, 840, 899, 905, 934 e 991 del registro ordinanze 1979 ed al n. 18 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 284, 291, 353 del 1979 e nn. 8, 15, 22, 43, 57, 78 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, le commissioni tributarie di primo grado di Pisa, di Palermo, di Chiavari, di Livorno, di Lanciano, di Biella, di Lodi, di Brescia, di Trieste, di Bolzano, di Firenze, di Larino, di Modena, e la commissione tributaria di secondo grado di Torino hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che assoggettano i redditi di lavoro autonomo all'imposta locale sui redditi: ora impugnando gli artt. 1 (con particolare riguardo al primo ovvero al secondo comma, lett. a) e 7 (con particolare riguardo al primo, secondo e quarto comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, cui varie ordinanze aggiungono l'art. 35, mentre la commissione tributaria di primo grado di Bolzano richiama altresì l'art. 1 Cost.; ora censurando l'intero decreto presidenziale n. 599 del 1973, nella parte concernente i lavoratori autonomi; ora estendendo l'impugnativa all'art. 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sempre per l'asserita violazione dei predetti parametri costituzionali;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della questione così sollevata;

che i giudizi stessi possono essere riuniti e congiuntamente decisi.

Considerato che, in tutti i suoi aspetti, la questione è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: che ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nonché dell'intero d.P.R. n. 599, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'imposta locale sui redditi a carico dei lavoratori autonomi (sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.